

	REGOLAMENTO			
DOCUMENTI DI SISTEMA	D 520 R Regolamento del servizio di Verificazione Periodica	Revisione	4	Del 25 02 2020
		Pagina	1	di 12

Regolamento del servizio di Verificazione Periodica

Sommario

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. NORME DI RIFERIMENTO.....	2
3. TERMINI E DEFINIZIONI	2
4. RESPONSABILITA'	4
5. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLO STRUMENTO.....	6
6. MODALITA' OPERATIVE	6
7. PUBBLICITA' E USO DELLA DOCUMENTAZIONE DI VERIFICAZIONE PERIODICA.....	9
8. UTILIZZO DEL MARCHI BARON P.E.S.I.....	9
9. RISERVATEZZA	9
10. RECLAMI E RICORSI	10
11. LISTINO PREZZI	11
12. INTERRUZIONI CONTRATTUALI	11
13. MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	12

	REGOLAMENTO			
DOCUMENTI DI SISTEMA	D 520 R Regolamento del servizio di Verificazione Periodica	Revisione	4	Del 25 02 2020
		Pagina	2	di 12

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce le regole e le modalità operative per l'attività di verifica periodica di strumenti per pesare a funzionamento non automatico ai sensi del Decreto 21 aprile 2017 n. 93.

In particolare, si applica ai seguenti strumenti:

- **Strumenti in classe di precisione III e IIII** con le seguenti caratteristiche:

- a) Portata massima fino a 160000 kg
- b) Divisione minima ≥ 1 g

Nell'esecuzione delle suddette verifiche BARON P.E.S.I. srl opera con assoluta indipendenza dalle parti interessate al processo di verifica.

Gli ispettori di BARON P.E.S.I. srl non svolgono né direttamente né indirettamente attività che potrebbero compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica in questione.

2. NORME DI RIFERIMENTO

Le norme, regolamenti e direttive di riferimento, nelle revisioni ultime applicabili, per le attività di verifica periodica sono:

- Decreto 21 aprile 2017 n. 93 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea".
- UNI CEI EN 45501 "Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici".
- UNI ISO/IEC 17020 "Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismo che eseguono le ispezioni".
- RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale".
- RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione"
- RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchi ACCREDIA Guida CEI 0-14".

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Titolare dello strumento: persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura usato per funzione di misura legale (misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali).

Verificazione Periodica: Attività obbligatoria secondo la periodicità prevista (tre anni per gli strumenti di pesatura a funzionamento non automatico) che ha lo scopo di accertare che lo strumento abbia conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo e se riporta la bollatura prevista dalla normativa.

	REGOLAMENTO			
DOCUMENTI DI SISTEMA	D 520 R Regolamento del servizio di Verificazione Periodica	Revisione	4	Del 25 02 2020
		Pagina	3	di 12

Certificato di Ispezione: documento appositamente predisposto dall'Organismo di Ispezione che contiene il risultato dell'ispezione che può avere esito positivo o negativo.

Rapporto di Ispezione: documento appositamente predisposto dall'Organismo di Ispezione per le registrazioni e le risultanze delle prove di ispezione.

Verbale di Intervento V.P. : documento appositamente predisposto dall'Organismo di Ispezione (foglio di lavoro) per dare al cliente evidenza/registrazione degli interventi di ispezione effettuati a fronte dell'ordine ricevuto dallo stesso e di eventuali annotazioni dell'Ispettore (da firmare per accettazione da parte del cliente alla fine delle prove).

Masse campione: pesi campione (masse di lavoro riferibili ai campioni di prima linea detenuti dall'OdI) utilizzati per la verifica di uno strumento, che non devono essere affette da errore superiore ad 1/3 dell'ERRORE MASSIMO PERMESSO sullo strumento per quel carico di prova.

Zavorre: carico costante che possa essere utilizzato in aggiunta alle masse di lavoro disponibili durante l'ispezione al fine di avvicinarsi il più possibile alla portata massima dello strumento.

Non Conformità: rilievo che evidenzia il fatto che lo strumento produca degli errori massimi fuori dalle tolleranze previste per la tipologia di controllo o non provvisto delle iscrizioni o della documentazione prevista dalla normativa.

Cliente/Committente: richiedente l'esecuzione di una verifica periodica; nella fattispecie è il Titolare dello strumento o suo legale rappresentante.

Ispettore: soggetto in possesso di appropriate competenze e qualifiche incaricato da BARON P.E.S.I. srl per l'esecuzione della verifica periodica.

Responsabile Tecnico e Vice Responsabile Tecnico: soggetto che sovrintende a tutte le funzioni correlate con l'attività di Verificazione Periodica all'interno dell'Azienda a livello organizzativo, logistico, operativo e amministrativo (gestione documentazione di pertinenza).

Reclamo: manifestazione di insoddisfazione da parte di Soggetti aventi titolo (Titolari metrici, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo.

Appello/Ricorso: appello formale scritto, da parte di Titolari metrici, avverso a decisioni o attestazioni emesse dall'Organismo.

Accreditamento: l'accreditamento attesta il livello di qualità del lavoro di un Organismo (di certificazione e di ispezione), verificando la conformità del suo sistema di gestione e delle sue competenze a requisiti normativi internazionalmente riconosciuti, nonché alle prescrizioni legislative obbligatorie. L'accreditamento è pertanto garanzia di:

- Correttezza: le norme europee vietano la prestazione di consulenze sia direttamente che attraverso società collegate.
- Competenza: l'accreditamento attesta in primo luogo che il personale addetto all'attività di verifica sia culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato.

	REGOLAMENTO			
DOCUMENTI DI SISTEMA	D 520 R Regolamento del servizio di Verificazione Periodica	Revisione	4	Del 25 02 2020
		Pagina	4	di 12

ACCREDIA: ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, nato come Associazione senza scopo di lucro, dalla fusione di SINAL e SINCERT e con il contributo di SIT - INRIM, ENEA e ISS. Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 è applicato per l'accREDITamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE. Ogni Paese europeo ha il suo Ente di AccredITamento. Tutti gli Enti di AccredITamento operano senza fini di lucro. ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), in conformità a standard internazionali, accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle attività sottoposte ad accREDITamento. ACCREDIA opera a livello europeo in sede EA (European cooperation for AccredITation) e a livello internazionale in sede IAF (International AccredITation Forum). ACCREDIA, attraverso il Dipartimento Organismi di Certificazione e Ispezione, opera l'accREDITamento di Organismi di Certificazione di sistemi di gestione aziendali, prodotti, personale e Organismi di Verifica e Ispezione, ed ha l'obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità dei prodotti, dei servizi, dei sistemi di gestione aziendale, dei processi e delle persone attraverso la verifica della competenza (accREDITamento) dei relativi Organismi di valutazione di conformità. Visite in affiancamento: l'attività di controllo svolta da ACCREDIA non si limita alla concessione dell'accREDITamento. L'Organismo di Certificazione, Verifica o Ispezione viene sottoposto periodicamente a visite di sorveglianza per verificare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di competenza ed esperienza che sono alla base dell'accREDITamento stesso. ACCREDIA effettua queste attività di controllo, sia conducendo verifiche ispettive presso la sede dell'Organismo di Certificazione, Verifica o Ispezione, sia accompagnando gli Ispettori dell'Organismo stesso nel corso di alcune verifiche ispettive presso le organizzazioni, per verificare in campo l'adeguatezza e la corretta applicazione delle procedure, nonché il comportamento degli stessi Ispettori. In sostanza la presenza degli Ispettori ACCREDIA presso l'azienda ha lo scopo di verificare l'adeguatezza del comportamento dell'Organismo di Certificazione/Verifica/Ispezione e di assicurare in merito all'uniformità del giudizio professionale espresso.

4. RESPONSABILITA'

4.1 Responsabilità del Titolare dello strumento

Il Titolare dello strumento con la sottoscrizione del contratto con l'Organismo di Ispezione (accettazione dell'offerta) assume le seguenti responsabilità e doveri:

- mettere a disposizione l'impianto di pesatura per l'esecuzione della verifica in perfetto stato di funzionamento e in condizioni di pulizia adeguate;
- mettere a disposizione la quantità di zavorra necessaria all'esecuzione delle prove di verifica e i mezzi per la movimentazione concordate con BARON P.E.S.I. srl in fase di accettazione dell'offerta;
- fornire, ai sensi del D.lgs 81/08 e successive modifiche, tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle azioni per prevenirli e coordinare il proprio personale con gli ispettori per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza;
- fornire, prima dell'esecuzione dell'ispezione tutta la documentazione esistente a corredo dello strumento in verifica;
- comunicare tempestivamente la variazione dei dati fiscali, indirizzi, ecc...;
- comunicare l'eventuale smarrimento del Libretto Metrologico o della documentazione prescritta in dotazione allo strumento;

D 520 R Regolamento del servizio di Verificazione Periodica

La proprietà intellettuale del presente documento è della BARON P.E.S.I. srl. Il presente regolamento è disponibile all'interno del sito web www.baronpesi.it. Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata. Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo ed evidenziate in grigio. La presente sostituisce le precedenti versioni.

	REGOLAMENTO			
DOCUMENTI DI SISTEMA	D 520 R Regolamento del servizio di Verificazione Periodica	Revisione	4	Del 25 02 2020
		Pagina	5	di 12

- accettare la presenza di ispettori degli Enti di Abilitazione in veste di osservatori o la presenza di personale ispettivo di BARON PE.S.I. srl in affiancamento (senza che ci siano costi aggiuntivi per il cliente);
- rispettare quanto previsto dal presente Regolamento;
- comunicare eventuali reclami (vedi punto 9 del presente Regolamento);
- presentare eventuali ricorsi rispetto all'esito della Verificazione (vedi punto 9 del presente Regolamento).

4.2 Responsabilità dell'Organismo di Ispezione BARON PE.S.I. srl

BARON PE.S.I. srl, con l'accettazione dell'incarico di Verificazione Periodica assume le seguenti responsabilità e doveri:

- intervenire entro 45 giorni dall'accettazione dell'incarico/contratto;
- operare con la massima professionalità nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza;
- garantire che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da assicurare un giudizio imparziale;
- gestire con riservatezza le informazioni acquisite durante l'ispezione, salvo obblighi legali e derivanti dagli organismi di controllo o dall'Ente di Accreditamento;
- utilizzare durante le ispezioni personale specificatamente qualificato e strumentazione (masse campioni) idonea allo scopo;
- rendere disponibile le risorse necessarie (nella misura prevista dal contratto stipulato) a svolgere le attività di ispezione in accordo con quanto descritto nel presente Regolamento e in conformità a quanto prescritto dal Decreto 21 aprile 2017 n. 93 e norme applicabili;
- informare preventivamente il Titolare dello strumento della presenza di ispettori dell'Ente di Abilitazione e di altri enti di sorveglianza;
- apporre a seguito delle prove eseguite il contrassegno e i sigilli previsti e darne subito conoscenza al Titolare dello strumento o suo delegato;
- provvedere alla comunicazione dell'esito delle Verificazioni effettuate in maniera telematica alla Camera di Commercio competente per territorialità del luogo di esecuzione delle Verificazioni;
- comunicare eventuali provvedimenti inibitori alla prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate, dell'impossibilità ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione;
- rilasciare qualora non presente, a titolo gratuito nel caso di prima verificazione periodica dall'entrata in vigore del Decreto 21 aprile 2017 n. 93, un Libretto Metrologico contenente le informazioni relative allo strumento di misura oggetto di verifica.

Si precisa che BARON PE.S.I. srl non delega ad altri organismi ed enti l'esecuzione di parti delle attività descritte ed ha la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del cliente.

	REGOLAMENTO			
DOCUMENTI DI SISTEMA	D 520 R Regolamento del servizio di Verificazione Periodica	Revisione	4	Del 25 02 2020
		Pagina	6	di 12

5. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLO STRUMENTO

Il Titolare dello strumento ha i seguenti obblighi normativi:

- comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di fine utilizzo dello stesso;
- richiedere una nuova Verificazione Periodica almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

N.B. : può utilizzare gli strumenti dopo la riparazione con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, per un massimo di 10 giorni e successivamente alla richiesta di una nuova Verificazione Periodica all'Organismo, fino all'esecuzione della Verificazione stessa.

In caso di esito negativo della Verificazione Periodica può detenere gli strumenti nel luogo d'impiego, purchè muniti del contrassegno previsto dalla normativa vigente e non utilizzati; gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati previa richiesta di nuova Verificazione Periodica purchè muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore;

- mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di Verificazione Periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- mantenere l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- conservare il Libretto Metrologico e l'eventuale documentazione prescritta (comunicandone l'eventuale smarrimento);
- curare il corretto funzionamento del proprio strumento e non utilizzarlo quando palesemente difettoso o inaffidabile dal punto di vista metrologico.

Tali obblighi sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

6. MODALITA' OPERATIVE

L'erogazione del servizio richiesto dal Titolare dello strumento avviene secondo le modalità e procedure interne dell'OdI nel rispetto delle normative vigenti di riferimento.

Il Titolare dello strumento/Cliente, anche tramite un proprio delegato, deve garantire l'accesso al sistema di pesatura fornendo l'assistenza, le zavorre e i mezzi dovuti da contratto perché siano eseguite le prove necessarie alla Verificazione.

6.1 Pianificazione

Il Cliente richiede il preventivo per il servizio di verificazione periodica a BARON P.E.S.I. srl a mezzo lettera, mail, fax o telefono oppure è l'Organismo stesso che invia, sulla base di dati storici, le offerte. L'Organismo effettua l'analisi di fattibilità ed a fronte dell'esito positivo di quest'ultima emette la relativa offerta e la invia al richiedente allegando copia del Regolamento D 520 R in vigore. Ricevuta copia dell'offerta firmata o altra forma d'ordine per accettazione da parte del Cliente (l'accettazione dell'offerta prevede l'accettazione automatica anche del presente Regolamento), procede con la pianificazione dell'attività ispettiva. La pianificazione delle attività avverrà concordandone la tempistica con il Cliente. In ottemperanza a quanto prescritto dal comma 16 dell'articolo 4 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93, la verificazione periodica dovrà essere eseguita entro 45 giorni dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'Organismo di Ispezione,

	REGOLAMENTO			
DOCUMENTI DI SISTEMA	D 520 R Regolamento del servizio di Verificazione Periodica	Revisione	4	Del 25 02 2020
		Pagina	7	di 12

considerando le esigenze delle scadenze, la localizzazione degli impianti e le disponibilità del cliente, allo scopo di ottimizzare la tempistica di esecuzione e i trasferimenti tra i diversi siti. Pianificazione specifica, non rientrante nei 45 giorni dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'Organismo di Ispezione, viene fatta per interventi relativi a contratti annuali aperti, contratti con validità pluriennale o per ordini nei quali il Cliente abbia espressamente richiesto un diverso periodo per l'effettuazione della verifica periodica.

Durante l'esame di fattibilità si effettueranno le seguenti azioni:

- accertamento che la richiesta rientri nel campo di accreditamento dell'Organismo,
- verifica che l'Organismo sia in grado di soddisfare nei modi e nei tempi la richiesta stessa,
- verificare che il richiedente dell'ispezione sia nell'elenco dei Titolari degli strumenti di misura presente sui siti delle camere di commercio e consultabili dal pubblico.

L'attività di verifica viene eseguita nei giorni lavorativi fatto salve specifiche esigenze del cliente. BARON PE.S.I. srl provvede a comunicare al cliente, prima dell'intervento, la data di esecuzione della verifica, i nominativi degli ispettori incaricati e in assenza di comunicazione in senso contrario, la verifica si intende confermata. Il Cliente ha il diritto di recusare gli ispettori incaricati a fronte di giustificate motivazioni.

Alle attività ispettive hanno facoltà di partecipare ispettori dell'Organismo di Accreditamento (Accredia), previa comunicazione. Nel caso di rifiuto o inadempienza del suddetto obbligo da parte del Cliente, la BARON PE.S.I. srl non darà seguito all'attività ispettiva. A conclusione dell'ispezione, l'esito (Verificazione Periodica) sarà attestato dall'apposizione dei contrassegni conformi a quanto previsto dal Decreto n.93/2017, Art. 4, comma 13.

6.2 Effettuazione del servizio

Il servizio viene effettuato secondo le procedure interne dell'Organismo di Ispezione. I risultati delle prove eseguite dall'Ispettore sono registrate, dallo stesso, nell'apposito Rapporto di Ispezione .

La Verificazione Periodica prevede:

- il controllo visivo che verifica la presenza e l'integrità delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verifica prima nazionale o CE, la presenza della targa delle iscrizioni regolamentari e dei sigilli (anche in caso di sigilli elettronici);
- il controllo che verifica la presenza del Libretto Metrologico;
- l'effettuazione di prove metrologiche per verificare il funzionamento ed il rispetto degli errori massimi tollerati e l'emissione della documentazione di verifica.

La BARON PE.S.I. srl utilizza, per registrare i risultati delle prove ed effettuare i calcoli matematici richiesti, modulistica in formato cartaceo/elettronico verificata e validata.

In base alle attività concordate contrattualmente, l'Ispettore dell'Organismo di Ispezione BARON PE.S.I. srl rileva i dati che emergono durante lo svolgimento della verifica annotandoli sul Rapporto di Ispezione. L'esito della verifica (POSITIVO o NEGATIVO) sarà riportato sul Libretto Metrologico.

In caso di verifica periodica con esito NEGATIVO, l'Ispettore apporrà sullo strumento il contrassegno di colore rosso di ESITO NEGATIVO. In questo caso il Cliente dovrà definire adeguate azioni correttive volte alla risoluzione delle difformità rilevate, al completamento delle quali il Cliente sarà tenuto a richiedere, per non precludersi la possibilità a proseguire nell'uso dello strumento nei termini di legge e comunque entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione, una nuova Verificazione Periodica.

Le ragioni che precludono il buon esito dell'attività ispettiva sono:

- mancata corrispondenza delle caratteristiche dello strumento e dei parametri di ispezione alle norme cogenti applicabili ed alle norme armonizzate;

D 520 R Regolamento del servizio di Verificazione Periodica

La proprietà intellettuale del presente documento è della BARON P.E.S.I. srl. Il presente regolamento è disponibile all'interno del sito web www.baronpesi.it. Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata. Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo ed evidenziate in grigio. La presente sostituisce le precedenti versioni.

	REGOLAMENTO			
DOCUMENTI DI SISTEMA	D 520 R Regolamento del servizio di Verificazione Periodica	Revisione	4	Del 25 02 2020
		Pagina	8	di 12

- mancato rispetto dei requisiti riportati nel presente Regolamento e/o nella documentazione contrattuale.

In caso di ispezione con esito POSITIVO l'ispettore apporrà una targhetta di colore verde .

I contrassegni attestanti l'esito dell'ispezione (POSITIVO/NEGATIVO), sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93, descritti al Capo I, Art. 2, Punto 1, lettera m, e riportati all'allegato VI (art. 4, comma 13) del suddetto Decreto.

Si precisa che l'Organismo di Ispezione non emette giudizi di conformità sullo strumento oggetto della verifica.

I dati emersi dalla Verificazione Periodica vengono consegnati al Responsabile Tecnico che procederà al riesame del Rapporto di Ispezione, che se ritenuto valido verrà approvato ed emesso mediante apposizione di data e firma da parte dello stesso. Se il Rapporto di Ispezione è ritenuto valido, il Responsabile Tecnico entro 10 giorni lavorativi dall'effettuazione dell'ispezione, emette il Certificato di Ispezione. Copia conforme del Certificato di Ispezione viene consegnata al Titolare dello strumento a mezzo PEC, posta elettronica normale o in originale cartaceo unitamente al Libretto Metrologico dello strumento (se non già esistente o non già rilasciato) .

Il Rapporto di Ispezione non viene rilasciato al Titolare dello strumento.

Il Titolare dello strumento può richiedere all'Organismo copia del Rapporto di Ispezione associato ad uno specifico Certificato inviando normale mail all'indirizzo odi@baronpesi.it (vedi anche nota a margine del Certificato di Ispezione).

In questo caso copia conforme del Rapporto di Ispezione viene consegnata al Titolare dello strumento a mezzo PEC, posta elettronica normale o in originale cartaceo.

Nel caso in cui nel riesame dell'attività di verifica da parte del Responsabile Tecnico si evinca una anomalia che possa cambiare l'esito del controllo, l'Organismo di Ispezione comunica immediatamente il risultato al cliente e provvede, entro 1 giorno lavorativo, ad accertarsi, mediante l'invio di un Ispettore in azienda, che il contrassegno venga rimosso.

Tutta la documentazione inerente l'ispezione viene conservata per un tempo minimo di 4 anni.

6.3 Registrazione telematica dell'esito della verifica

A seguito dell'intervento di ispezione per la Verificazione Periodica di uno strumento e del successivo riesame di validazione, il Responsabile Tecnico dell'Organismo di Ispezione provvede a inviare in maniera telematica (entro 10 giorni lavorativi) l'esito della stessa alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio.

6.4 Riparazione dello strumento per pesare

La riparazione di uno strumento di misura con funzione di misura legale che dovesse rendersi necessaria durante l'esecuzione di un'ispezione potrà essere effettuata dall'Organismo di Ispezione in ottemperanza al articolo 4, comma 18, del Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93. Per riparazione si intende il tentativo di risoluzione di un guasto allo strumento per pesare, ove per guasto è inteso anche il mancato superamento delle prove previste per la verifica periodica. L'affidamento della riparazione all'Organismo di Ispezione non assicura necessariamente il buon esito della stessa, né quello dell'ispezione. Il Titolare dello strumento che affida la riparazione dello strumento di misura all'Organismo di Ispezione solleva quest'ultimo da ogni responsabilità in merito allo stato d'uso dello strumento al termine del tentativo di riparazione. In nessun caso l'Organismo di Ispezione potrà essere considerato responsabile di aver provocato qualsiasi tipo di danno allo strumento sottoposto al tentativo di riparazione. I costi da sostenere per l'eventuale

D 520 R Regolamento del servizio di Verificazione Periodica

La proprietà intellettuale del presente documento è della BARON P.E.S.I. srl. Il presente regolamento è disponibile all'interno del sito web www.baronpesi.it. Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata. Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo ed evidenziate in grigio. La presente sostituisce le precedenti versioni.

	REGOLAMENTO			
DOCUMENTI DI SISTEMA	D 520 R Regolamento del servizio di Verificazione Periodica	Revisione	4	Del 25 02 2020
		Pagina	9	di 12

attività di riparazione saranno conteggiati a consuntivo a causa dell'impossibilità di prevedere quali ricambi saranno necessari per effettuare la riparazione. I ricambi utilizzati per eventuale riparazione saranno riportati nella fattura con una voce separata da quella delle attività di ispezione.

7. PUBBLICITA' E USO DELLA DOCUMENTAZIONE DI VERIFICAZIONE PERIODICA

Il Cliente, ottenuto il Certificato di Ispezione per l'avvenuta Verificazione Periodica, per tutto il periodo di validità della stessa può fare riferimento ad essa.

La durata e validità della verificazione è documentata sullo strumento da apposito contrassegno verde, mentre eventuale esito negativo è documentata sullo strumento da contrassegno rosso.

VERIFICA PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1	2022 	7
2		8
3		9
4		10
5		11
6		12
BARON PE.S.I. srl		



Tali contrassegni rappresentano l'esito della verificazione.

8. UTILIZZO DEL MARCHIO BARON PE.S.I.

L'uso del marchio BARON PE.S.I. srl da parte del Cliente è consentito esclusivamente dietro preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di BARON PE.S.I. srl. L'utilizzo del marchio deve essere riferito esclusivamente ad opere, ai servizi, ai prodotti o agli aspetti gestionali interessati dalle verifiche effettuate dalla BARON PE.S.I. srl medesima ed a cui attengono i Rapporti e documenti rilasciati da BARON PE.S.I. srl. La facoltà di utilizzare il marchio BARON PE.S.I. srl non può essere in alcun modo trasferita a terzi dal Cliente. L'utilizzo del marchio di accreditamento ACCREDIA da parte di BARON PE.S.I. srl è svolto in conformità al Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 disponibile sul sito ACCREDIA "www.accredia.it". In particolare le valutazioni di conformità (Rapporti di Ispezione e Certificati di Ispezione) rilasciati dalla BARON PE.S.I. srl nell'ambito dello scopo di accreditamento riportano il marchio ACCREDIA. L'uso del marchio ACCREDIA è precluso al cliente.

9. RISERVATEZZA

Le informazioni e i documenti acquisiti durante l'attività di ispezione sono considerati riservati. BARON PE.S.I. srl garantisce la riservatezza ai sensi dell'ex art. 13 del D.Lgs 196/03 e art. 13 del GDPR 679/2019 e successive modifiche circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente e prevede adeguate misure di controllo, gestione e conservazione delle informazioni e documenti veicolati su supporti informatici. BARON PE.S.I. srl ha esteso l'obbligo della riservatezza a tutto il personale interno ed esterno coinvolto nell'attività oggetto del presente Regolamento.

Nei casi di legge in cui sia previsto che le informazioni siano rese note a terzi (Organismi di controllo, Autorità Giudiziaria e/o Magistratura), BARON PE.S.I. srl si ritiene sollevata dall'obbligo della Riservatezza e, nel caso in cui sia consentito dalla legislazione, provvederà ad

D 520 R Regolamento del servizio di Verificazione Periodica

La proprietà intellettuale del presente documento è della BARON P.E.S.I. srl. Il presente regolamento è disponibile all'interno del sito web www.baronpesi.it. Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata. Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo ed evidenziate in grigio. La presente sostituisce le precedenti versioni.

	REGOLAMENTO			
DOCUMENTI DI SISTEMA	D 520 R Regolamento del servizio di Verificazione Periodica	Revisione	4	Del 25 02 2020
		Pagina	10	di 12

informare preventivamente il Cliente del rilascio delle informazioni. Il Cliente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che li riguardano siano accessibili all'Ente di Accreditamento e ai soggetti di BARON PE.S.I. srl preposti alle attività di controllo previste dalle Norme di riferimento.

10. RECLAMI E RICORSI

10.1 Reclami

Reclami scritti (ad esempio riferiti al comportamento del personale ispettivo) possono essere presentati alla BARON PE.S.I. srl da chiunque si ritenga leso dall'operato dell'Organismo di Ispezione e in qualsiasi momento scrivendo una mail a odi@baronpesi.it.

In presenza di reclami, BARON PE.S.I. srl confermerà per iscritto l'avvenuta ricezione degli stessi e si impegna a rispondere entro 3 giorni dal loro ricevimento.

Dettaglio di processo:

- ricezione del reclamo o ricorso;
- analisi di responsabilità;
- invio di lettera di presa in carico;
- analisi di fondatezza;
- azioni intraprese a fronte di;
- risposta per iscritto;
- chiusura.

La figura del Responsabile Tecnico della BARON PE.S.I. srl esamina personalmente i reclami provenienti dai Clienti avvalendosi anche delle modalità operative definite nel MQ 17020. Nel caso in cui lo stesso Responsabile Tecnico non sia indipendente in questa analisi, la stessa verrà assegnata al Sostituto Responsabile Tecnico o ad altra figura indipendente nominata dalla Direzione.

10.2 Ricorsi

Il Cliente o l'Organizzazione che è stata sottoposta al controllo hanno facoltà di presentare ricorsi scritti, scrivendo una mail a odi@baronpesi.it, nei confronti delle decisioni/valutazioni prese da BARON PE.S.I. srl, entro trenta giorni dalla data in cui BARON PE.S.I. srl ha formalizzato, mediante documento scritto, detta decisione/valutazione: trascorso tale termine la detta decisione/valutazione si intende integralmente accettata. Eventuali ricorsi vengono annotati all'interno del "Registro Reclami e Ricorsi": questi verranno gestiti come trattamento di Non Conformità da parte dell'Organismo di Ispezione. Qualora il ricorso/contenzioso si perpetrasse e risultasse necessario, questo verrà gestito e risolto attraverso l'Ufficio Legale, con il foro competente quello di Vicenza. La figura del Responsabile Tecnico della BARON PE.S.I. srl esamina personalmente i ricorsi provenienti dai Clienti avvalendosi anche delle modalità operative definite nel MQ 17020. Nel caso in cui lo stesso Responsabile Tecnico non sia indipendente in questa analisi, la stessa verrà assegnata al Sostituto Responsabile Tecnico o ad altra figura indipendente nominata dalla Direzione.

	REGOLAMENTO			
DOCUMENTI DI SISTEMA	D 520 R Regolamento del servizio di Verificazione Periodica	Revisione	4	Del 25 02 2020
		Pagina	11	di 12

11. LISTINO PREZZI

Al fine di formulare le offerte, la BARON P.E.S.I. srl ha definito un listino prezzi. Sulla base delle tipologie di clienti, sulla economicità e l'accorpamento di più verifiche periodiche possono essere applicate eventuali scontistiche.

11.1 Condizioni di pagamento e fatturazione

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte/contratti.

Nel caso di interruzione dell'attività di ispezione per qualsiasi motivo non imputabile all'Organismo di Ispezione, BARON P.E.S.I. srl emetterà comunque fattura per le prestazioni concordate. Successivamente alla firma del contratto non è normalmente possibile modificare il Contratto e i suoi allegati se non tramite nuovo accordo formale tra le parti.

11.2 Pagamento ed utilizzo dei rapporti di ispezione

Qualunque utilizzo da parte del Cliente/Titolare dello strumento dei Rapporti di Ispezione e dei Certificati di Ispezione è subordinato al puntuale pagamento delle fatture. In aggiunta alle azioni previste dalle presenti condizioni, BARON P.E.S.I. srl si riserva il diritto di sospendere o di interrompere le attività in caso di mancato pagamento delle fatture emesse.

11.3 Mancato o ritardato pagamento

Per il ritardato pagamento delle fatture, BARON P.E.S.I. srl si riserva la facoltà di addebitare un interesse annuo pari al tasso di sconto incrementato del 2%, calcolato dalla data di emissione della fattura al momento dell'effettivo pagamento. Sono a carico del Cliente/Committente tutti i costi relativi al recupero del credito, comprese le eventuali spese legali.

12. INTERRUZIONI CONTRATTUALI

Le parti hanno rispettivamente facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di 5 giorni dalla data di intervento prevista, attraverso comunicazione formale, secondo le modalità di seguito indicate. In tale ipotesi, qualora sia il Cliente/Committente a voler recedere, egli s'impegna a corrispondere a BARON P.E.S.I. srl il corrispettivo per le attività svolte sino al momento del recesso. Il Cliente/Committente riceverà una fattura da parte BARON P.E.S.I. srl relativa alle prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione.

Si precisa che dopo la chiusura del Contratto, non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia BARON P.E.S.I. srl si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal Cliente/Committente in base alle quali è stata emessa l'offerta. Ciò darà luogo a una nuova procedura contrattuale, fermi restando i termini sopra indicati. Le Parti espressamente convengono che il mancato adempimento anche di uno soli degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi e punti comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con conseguente obbligo della parte inadempiente di corrispondere il risarcimento del danno. Le Parti si riservano altresì la facoltà di risolvere in ogni momento con effetto immediato il Contratto mediante comunicazione scritta qualora una delle Parti sia dichiarata fallita o sia sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale. BARON P.E.S.I. srl non sarà responsabile del ritardo nell'espletamento dell'incarico o della mancata esecuzione dello stesso, qualora intervengano cause di forza maggiore, o cause comunque non imputabili a BARON P.E.S.I. srl. In questo caso il Cliente/Committente riconoscerà a BARON P.E.S.I. srl l'importo delle prestazioni a seconda dei casi sopra richiamati, poiché il compenso è comunque dovuto.

	REGOLAMENTO			
		D 520 R Regolamento del servizio di Verificazione Periodica	Revisione Pagina	4 12

13. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

In caso di aggiornamenti e modifiche, l'Organismo d'ispezione, renderà disponibile il nuovo documento, dandone comunicazione al Cliente nelle forme ritenute più opportune (sito web, posta elettronica, posta ordinaria, e-mail, fax, ecc.) indicando i relativi tempi di attuazione. Entro il termine indicato nella comunicazione, il Cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Passato tale termine, senza comunicazioni da parte del Cliente, la nuova edizione del regolamento verrà ritenuta accettata secondo il principio del silenzio-assenso.

Qualora le variazioni del regolamento derivino da modifiche di norme e disposizioni legislative, lo stesso sarà ritenuto immediatamente esecutivo.

La nullità e/o inefficacia e/o invalidità di una o più clausole delle presenti condizioni del regolamento non comporterà la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle altre clausole qui contenute.

Data


Timbro e Firma (Cliente)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le seguenti clausole:

- 4 Responsabilità
- 6 Modalità operative;
- 7 Reclami e Ricorsi ;
- 12 Interruzioni contrattuali

Data

Timbro e Firma (Cliente)

REV.	DATA	MOTIVI	APPROVATA
0	18/09/2017	Emissione	
1	02/01/2019	Aggiornamento a seguito rilievi di ACCREDIA	
2	21/02/2019	Aggiornamento portate e divisioni verificabili	
3	31/10/2019	Aggiornamento contrassegni di Verificazione Periodica (vedi punto 7)	
4	25/02/2020	Aggiornamento a seguito rilievo ACCREDIA (vedi punto 6.2)	

D 520 R Regolamento del servizio di Verificazione Periodica

La proprietà intellettuale del presente documento è della BARON P.E.S.I. srl. Il presente regolamento è disponibile all'interno del sito web www.baronpesi.it. Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata. Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo ed evidenziate in grigio. La presente sostituisce le precedenti versioni.